STATUTO DELLA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO IN PIEVE DI SOLIGO APPROVATO...

Società di mutuo soccorso in Pieve di Soligo

STATUTO

DELLA

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

IN PIEVE DI SOLIGO

APPROVATO

NELLA PRIMA ADUNANZA DEI SOCI NEL GIORNO 30 OTTOBRE 1869

BELLUNO 1869

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI F. CAVESSAGO

Titolo, scopo, e sede della Società

Articolo 1° È instituita in Pieve di Soligo una Società di mutuo soccorso fra gli artieri.

Art. 2.° Scopo di tale Società è l'unione, e la fratellanza fra gli artieri affine di prestarsi mutuo soccorso quando per età, per malattie, o per altre immeritate cagioni versano in angustie economiche, rendendo partecipi, subito che sarà possibile, le superstiti loro famiglie ai beneficii della Società stessa.

Art. 3.° Possono farvi parte non solo gli artieri di Pieve di Soligo, ma ben'anco quelli dei paesi limitrofi, purchè promettano d'osservare quanto dispone il presente Statuto.

Art. 4.° La Rappresentanza, e l'ufficio della Società hanno sede in Pieve di Soligo, ove parimenti debbonsi tenere tutte le adunanze sociali.

Formazione della Società, ed ammissione dei Soci.

Art. 5.° La Società si compone di soci attivi, cioè di quelli che pagano, ed hanno diritto a sussidio, e possono esser operai, o negozianti; e di soci onorari, cioè di quelli che con dinaro, o con opere contribuiscono al vantaggio della Società, senza diritto a sussidio. Si gli uni però che gli altri hanno diritto di voto nelle adunanze.

Art. 6.° Possono esser ammesse a far parte della Società anco le donne, le quali tenute ad adempiere tutti gli obblighi come nel presente Statuto godranno gli stessi vantaggi degli altri soci; ma non potranno intervenire alle adunanze, nè avranno diritto di voto.

Art. 7.° Il capitale sociale viene provveduto dai soci per mezzo di determinate contribuzioni.

Art. 8.° La Società può accettare legati, e doni, purchè offerti senza condizioni contrarie al fine che si propose, o che possono lederne l'indipendenza.

Art. 9.° Chiunque sia artiere di Pieve di Soligo, o dei circostanti paesi può esser socio attivo, quando

A) ne faccia domanda alla Presidenza in persona od in iscritto indicando l'età, paternità, domicilio, professione, se eserciti un arte, o mestiere in nome proprio, o presso chi lavori,

B) non sia affetto di malattie croniche, e non abbia macchie disonoranti,

C) abbia 12 anni compiuti, e non oltrepassati i 40.

Art. 10.° È data peraltro facoltà alla Direzione di ammettere nei primi sei mesi dalla fondazione della Società persone che abbiano un'età dai 40 ai 60 anni, ma in numero però proporzionato a quello degli altri soci. Scorsi i sei mesi, non potrà esser ammesso se non chi sia dell'età limitata, come nel terzo alinea del precedente articolo.

Art. 11.° Coloro che subiranno una condanna per azione infamante non potranno far parte della Società; il potranno soltanto allora che, scontata la pena, dieno prove indubbie di ammenda, e di buona condotta, e la maggioranza della Direzione si pronunci pella loro accettazione.

Art. 12.° Anche i soci onorari dovranno presentare la loro domanda alla Direzione.

Art. 13.° Qualunque reclamo sia pell'ammissione che pell'espulsione d'un socio verrà deciso dal Comitato degli Arbitri.

Doveri dei Soci.

Art. 14.° Chiunque verrà ammesso come socio dovrà promettere alla Direzione di condurre vita operosa, ed onesta, adempiere agli obblighi del presente Statuto, ed a quanto venisse deliberato in progresso di tempo.

Art. 15.° Ogni socio attivo deve pagare una tassa di buon ingresso fissata in it. lire 2.00 pagabili all'atto dell'inscrizione, od in quattro rate mensili di 50 cent. l'una. Pagherà inoltre una tassa settimanale variabile a seconda dell'età, e che viene indicata dalla seguente

Tabella	dai 12 ai 21 anni it. Lire	0, 08
	dai 21 ai 40 Id. »	0, 12
	dai 41 ai 60 Id. »	0, 20

L'ultima tassa di centesimi 20 è per quelli che in via d'eccezione saranno ammessi dalla Direzione come all'Art. 10.° Le donne pagano la stessa tassa che gli uomini.

Art. 16.° I soci onorari dovranno pagare it. lire 5,00 come tassa di ammissione, e la tassa settimanale di cent. 25 dal giorno in cui vengono inscritti.

Chi peraltro credesse esonerarsi dai pagamenti settimanali fin dall'atto dell'inscrizione, potrà farlo versando nelle mani del cassiere la tassa di ammissione di it.

lire 140,00; quest'ultimo poi potrà pagarle in quattro rate mensili di lire 35 ciascuna.

Con ciò egli diventa socio onorario perpetuo.

Art. 17.° Se il socio attivo per otto settimane di seguito non pagasse la tassa settimanale, o entro il semestre dal giorno dell'inscrizione non avesse pagato la tassa d'ingresso dovrà essere eliminato dai ruoli della Società colla perdita degli esborsi già fatti. Potrà peraltro essere riammesso come nuovo socio.

Art. 18.° Que' soci i quali o per servizio militare, o per qualsiasi altra causa onesta, e giustificata dovessero trasportare il loro domicilio fuori di Pieve di Soligo, o del Comune ove si trovano, avranno diritto, dietro richiesta, alla rifusione della metà di quanto esborsarono, diminuita però dei sussidi che per avventura avessero percepiti. Se per altro il domicilio venisse cangiato da un Comune limitrofo ad unaltro limitrofo cesserà d'aver effetto la suddetta disposizione. Ritornando, potranno essere rimessi a far parte della Società colle norme della tabella quanto a contributo settimanale, ma senza pagare tassa d'ammissione.

Art. 19.° In caso di morte di uno dei soci, sì effettivi che contribuenti, il Segretario inviterà la Società ad intervenire alle funzioni funebri, e la Direzione in caso d'impedimento, si farà rappresentare da una Deputazione.

Vantaggi dei Soci.

Art. 20.° Ogni socio effettivo, scorso unanno dall'inscrizione, ha diritto ad un soccorso quotidiano in caso di

malattia, che lo renda impotente al lavoro, e duri oltre tre giorni. Peraltro i sussidi non incomincieranno la prima volta a corrispondersi, che allorquando vi sia almeno un fondo di it. lire tremila.

Il soccorso non potrà essere maggiore di it. lire una al giorno, e nel determinarlo si avrà riguardo alle circostanze famigliari del socio, ed a mezzi di cui può disporre la Società.

Art. 21.° Non avrà diritto a sussidio:

A) Chi non abbia pagato la tassa settimanale;

B) Quello, la cui malattia sia cagionata da intemperanza nel bere, da risse, o da qualsiansi altri motivi di mala condotta.

Art. 22.° La malattia dev'essere certificata per attestato medico.

Art. 23.° Non si da sussidio per malattia che duri tre giorni soltanto.

Art. 24.° Se la malattia dura più di tre mesi al cominciare del quarto verrà il sussidio diminuito d'un quinto, e cesserà del tutto se la malattia oltrepassa l'anno.

Se però la malattia sia resa incurabile da accidentalità avvenuta all'artiere nell'esercizio del proprio mestiere, o se per vecchiaia non è più suscettibile al lavoro, il sussidio, come sopra ridotto, gli verrà corrisposto vita durante.

Art. 25.° Il socio che per trascuranza, o cattiva condotta prolungasse la malattia, o provocasse una ricaduta, perderà immediatamente il sussidio, e se recidivo, verrà espulso dalla Società.

Art. 26.° Il socio ammalato continuerà a pagare il contributo settimanale, e gli sarà trattenuto quanto avesse in arretrato.

Art. 27.° La Direzione avrà cura che i soci ammalati ricevano prontamente i Sussidi a cui hanno diritto, ed abbiano la necessaria assistenza nella loro malattia.

Art. 28.° Se mai un Socio onorario per disgrazie sopravvenute si trovasse in condizione tale da abbisognare di soccorso, verrà posto fra i soci attivi co' medesimi vantaggi.

Art. 29.° Se la morte di un socio attivo portasse la conseguenza che la superstite famiglia rimanesse priva di mezzi di sussistenza, la Direzione procurerà, per quanto il consentono le condizioni economiche della Società, di venirle in soccorso.

Capitale sociale.

Art. 30.° Il capitale sociale viene costituito dalle tasse d'ingresso, contributi settimanali, somme versate dai soci onorari perpetui, dai legati, e doni, che la Società venisse a ricevere, dai risparmi annuali, e dagli interessi sulle somme investite.

Art. 31.° Il denaro che, dopo approvato il conto consuntivo e preventivo rimanesse quale attività, costituisce il fondo di riserva.

Art. 32.° L'impiego del capitale di riserva non può conchiudersi se non dietro voto unanime della Direzione, e verso conveniente cauzione. Così pure resta vietato l'impiego di tal capitale in azioni industriali, insomma in tutto ciò che abbia dell'aleatorio, o comprenda un rischio.

Della Rappresentanza, ed Uffici Sociali.

Art. 33.° La Direzione della Società è composta di tre Presidenti, di un Segretario, un Cassiere, e sei Consiglieri scelti a maggioranza assoluta di voti fra i soci che abbiano oltrepassato il ventesimoprimo anno di età.

Art. 34.° Le nomine vengono fatte in adunanza generale, e gli eletti durano in carica tre anni, rinnovandosi per terzo ogni anno, e decidendo la sorte il primo, e secondo anno quali debbono abbandonare l'ufficio. Sono rieleggibili. Il Segretario, e il Cassiere però durano in carica tre anni di seguito, e sono rieleggibili.

Art. 35.° La Direzione è depositaria dei fondi, e delle rendite Sociali, amministra la cassa, regola le spese, trattiene presso di sè le somme necessarie pegli andamenti della Società, ed è responsabile pell'importo sociale.

Art. 36.° Quello fra li tre Presidenti che avrà avuto maggiori voti nella Società, sarà capo della medesima; nessun atto peraltro sarà valido senza la firma almeno di due.

Art. 37.° Nei tre Presidenti è concentrata la legale rappresentanza della Società, coadiuvati dagli altri membri della direzione; loro appartiene la trattazione ordinaria di ogni affare economico, e disciplinare della Società, far nuove proposte, disporre le adunanze, presciederle, prorogarle, sciogliergle, dar eccezione alle deliberazioni ivi prese, ed allo Statuto.

Art. 38.° Il Segretario compila i processi verbali delle adunanze, tiene il carteggio, e provvede all'andamento d'ufficio.

Art. 39.° Il Cassiere riscuote i pagamenti dei soci, fa pa-

gamenti dietro mandato che deve portare la firma di due Presidenti, e del Segretario, custodisce il denaro opportuno all'ordinaria amministrazione.

Art. 40.° La Direzione può fare spese, oltre le preventivate, fino a it. lire 100,00 chiedendone la sanatoria alla prima adunanza generale.

Art. 41.° V'hanno pure i revisori dei conti, sono in numero di tre, ed a loro piacimento possono ispezionare i conti sociali, obbligati poi a darne relazione alle adunanze generali.

Art. 42.° Si avrà un comitato di Arbitri; sono in numero di sei, e decidono le questioni che potessero insorgere tra la Direzione, ed i soci; sono proposti dalla Direzione, e scelti dalla Società.

In caso di questione il socio che la promuove sceglie fra sei un arbitro, ed uno la Direzione. Se il loro giudizio è conforme, la sentenza è inappellabile, altrimenti i due scelti scelgono un terzo fra i rimasti, il quale poi giudica senza eccezione.

Art. 43.° La Direzione nominerà un numero conveniente di Esattori.

Art. 44.° Tutte le cariche sono gratuite.

Delle Adunanze.

Art. 45.° I soci si adunano ogni sei mesi, ed in giorno di Domenica in adunanza generale ordinaria; ed in straordinaria dietro convocazione della Direzione in casi urgenti, o dietro domanda di un ottavo dei soci, e non potrà occuparsi che di oggetti riferibili alla Società.

Art. 46.° La Direzione farà adunanze mensili per trattare gli interessi sociali, e rispondere ai reclami dei soci.

Art. 47.° La Presidenza spetta al primo Presidente della Direzione, ed in sua assenza al Presidente che dopo di lui raggiunse il maggior numero di voti.

Art. 48.° Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, ed a scrutinio segreto, solo nei casi di minor importanza si prenderanno per alzata, e seduta, sempre però ove non si tratti di persone.

Art. 49.° Ciascun socio può far proposte da trattarsi in adunanza generale, purchè ne faccia mozione in iscritto alla Direzione otto giorni prima che l'assemblea si raccolga, ed appoggiato almeno da altri tre soci.

Art. 50.° La prima assemblea non sarà valida se non vi concorra un terzo dei soci. Se non può aver luogo la prima per mancanza di numero legale, la Direzione ne convoca un'altra pella prossima Domenica che sarà valida, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Disposizioni generali.

Art. 51.° La Società è costituita subito che siansi inscritti 100 soci attivi, e 20 soci onorari.

Art. 52.° Non potrà modificarsi lo Statuto se non per iniziativa della Direzione, o per proposta fatta in iscritto da venti soci.

Art. 53.° Se mai la Società venisse a sciogliersi, le proprietà tutte sociali sieno cose, o capitali saranno depositate nella cassa della Congregazione di Carità del luogo, acciocchè salve le pensioni, col frutto delle stesse

si soccorrano gli artieri più bisognosi, anco non appartenenti al Comune di Pieve di Soligo che sono inscritti nella Società. Se essa rivivesse, potrà evocare i capitali sociali che fossero rimasti depositati.